



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1417

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11447 DEL 04/08/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE EREDITARIA DELLA FARMACIA DEL DOTT. GIAMPIERO ANDREA SAMMARRA, SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COSENZA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- il R.D. 30 settembre 1938 n. 1706;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- il DPCM n. 298/1994;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed

indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** in data 4 novembre 2014, in Cosenza, con atto pubblico a rogito notaio dott. L. D., Repertorio n. 43.031, Raccolta n. 22.422, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 13 novembre 2014 al n. 10.934 Serie 1T, il dott. Giampiero Andrea Sammarra, rimasto unico socio della società in nome collettivo "*Farmacia della Riforma S.n.c. dei dott. A. Cerrito & G. Sammarra*" - già titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza sita all'epoca sita in Piazza della Riforma n. 15 in virtù di D.P.G.R. n. 699 del 10 dicembre 1998 - a seguito del decesso dell'altro socio dott. Alberto Cerrito avvenuto in data 8 aprile 2014 e non avendo gli eredi di quest'ultimo inteso continuare nella gestione della quota societaria già appartenuta al loro congiunto, essendo altresì trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 2272, n. 4 Cod Civ. per la ricostituzione della pluralità dei soci, ha proceduto allo scioglimento della suddetta società ed alla continuazione dell'attività di farmacia sotto forma di impresa individuale con la denominazione "*Farmacia della Riforma del Dott. Giampiero Sammarra*";

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 350 del 26 gennaio 2015 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, all'epoca sita in Piazza della Riforma n. 15, dalla società "*Farmacia della Riforma S.n.c. dei dott. A. Cerrito & G. Sammarra*" in capo al dott. Sammarra Giampiero Andrea, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza, con la denominazione "*Farmacia della Riforma del Dott. Giampiero Sammarra*";

- **CHE** come evincesi dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di morte n. 26 Parte I Anno 2025 rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrolibero (CS) in data 22 luglio 2025, conservato in atti, risulta che in data 20 luglio 2025, è deceduto in Castrolibero (CS) il dott. Giampiero Andrea Sammarra, farmacista già titolare della farmacia denominata "*Farmacia della Riforma del dott. Giampiero Sammarra*" con esercizio nel Comune di Cosenza, attualmente corrente in Corso Umberto I n. 24/26, sede farmaceutica della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, già gestita in forma di impresa individuale in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 350 del 26 gennaio 2015;

-**CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, unici coeredi testamentari del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra risultano essere il coniuge, avv. Monica Giardino, ed i genitori sig. Angelo Maria Sammarra e sig.ra Fiorenza De Rose;

-**CHE** la successione ereditaria del *de cuius* è regolata da testamento pubblico ricevuto dal notaio dott. A. P. - Repertorio degli atti di ultima volontà n. 25 del 28 febbraio 2025 - estratto dal fascicolo speciale degli atti di ultima volontà e sottoposto alle formalità di registrazione come evincesi dal verbale di passaggio di testamento pubblico al fascicolo degli atti tra vivi del 23 luglio 2025 a rogito notaio dott. A. P., Repertorio n. 3372 - Raccolta n. 2623, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 23 luglio 2025 al n. 14.167 Serie 1T, conservato in atti;

- **CHE** con istanza datata 22 luglio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 23 luglio 2025, successivamente integrata con PEC del 31 luglio 2025, conservate in atti, l'avv. Monica Giardino, in qualità di coerede testamentario del *de cuius*, per come risulta dalla sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto dott. Giampiero Andrea Samarra, ubicata nel Comune di Cosenza - Corso Umberto I n. 24/26, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Patrizia Caruso, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

VISTI:

- l'art. 456 Cod. Civ. che dispone: <<*La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*>>;

-il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: <<Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore>>;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita: <<A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione>>;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: <<Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475>>;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: <<Decorso i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4>>;

-l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) ai sensi del quale la dichiarazione di successione <<deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione>>;

DATO ATTO CHE, in forza della richiamata normativa, il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a mesi diciotto (18), decorrenti dalla data di apertura della successione;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 21 luglio 2025 si è provveduto alla convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, riunitasi in data 30 luglio 2025 al fine di rendere il parere obbligatorio previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 18/1990, nelle materie di cui al l'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come risulta dal relativo verbale n. 3 del 30 luglio 2025, conservato in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa ai coeredi interessati a mezzo PEC del 28 luglio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Patrizia Caruso in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale della farmacia del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, con cui la medesima ha dichiarato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università della Calabria in data 14 novembre 2005; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università della Calabria nella sessione II dell'anno 2005; 3) di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza al n. 1630; di essere in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi testamentari del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai coeredi testamentari del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai coeredi testamentari del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

FATTO SALVO l'esito della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia relativa all'impresa individuale "Farmacia della Riforma del dott. Giampiero Sammarra", inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuata con Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0098970_20250728 del 28/07/2025;

PRESO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è stata affidata alla dott.ssa Patrizia Caruso, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

RITENUTO necessario autorizzare, ai sensi di legge, i coeredi testamentari del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, e precisamente il coniuge del *de cuius* avv. Monica Giardino ed i genitori del *de cuius* sig. Angelo Maria Sammarra e sig.ra Fiorenza De Rose, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, corrente in Corso Umberto I nn. 24/26, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Patrizia Caruso, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi di legge, i coeredi testamentari del defunto dott. Giampiero Andrea Sammarra, e precisamente il coniuge del *de cuius* avv. Monica Giardino ed i genitori del *de cuius* sig. Angelo Maria Sammarra e sig.ra Fiorenza De Rose, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, corrente in Corso Umberto I nn. 24/26, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Patrizia Caruso, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, ai coeredi interessati;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)